

*Termine di referendum*<sup>1</sup>: ...

---

## **Codice civile svizzero** **(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*<sup>2</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,  
*decreta*<sup>4</sup>:

I

1. La parte terza del libro secondo<sup>5</sup> del Codice civile<sup>6</sup> è integralmente modificata come segue<sup>7</sup>:

- <sup>1</sup> - Si tratta di un testo già adottato in voto finale dall'Assemblea federale (AF) e sottoposto al referendum facoltativo. Attenzione: per tradurre le revisioni d'ordinanza necessarie all'applicazione delle modifiche di legge, rifarsi a questi testi pubblicati nel Foglio federale (FF), solitamente la settimana successiva al voto finale, non ai relativi disegni del Consiglio federale (CF) o progetti delle commissioni legislative dell'AF, ormai superati (talvolta anche sotto il profilo terminologico) in questa fase. I testi recanti l'indicazione "Termine di referendum: ..." sono infatti stati esaminati e, se del caso, corretti dalla Sottocommissione di redazione di lingua italiana dell'AF (CRed ita). Salvo ulteriori modifiche puntuali, si tratta quindi del testo definitivo.  
- "Termine di referendum" e non "Scadenza del termine di referendum" (ted.: "Ablauf der Referendumsfrist") o simili. Si tratta di una convenzione formale e quindi di un vincolo.
- <sup>2</sup> La maiuscola per l'aggettivo "svizzera" figurava già nella Costituzione del 1848 ed è stata recepita anche in quella del 1999. Si tratta inoltre di una regola grammaticale: nelle designazioni ufficiali degli Stati va utilizzata la maiuscola ("Repubblica Italiana", "Confederazione Svizzera" ecc.).
- <sup>3</sup> FF ...
- <sup>4</sup> L'AF "decreta" ("beschliesst" / "arrête") nelle leggi federali (quali il Codice civile, CC), nelle ordinanze dell'Assemblea federale (OAF) e nei decreti federali (DF); il CF "ordina" nelle sue ordinanze (talvolta ancora chiamate "regolamenti"; p. es. RRF) e "decreta" nei suoi decreti.

## Parte terza: Della<sup>8</sup> protezione degli adulti

### Titolo decimo:

### Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge

### Capo primo: Delle misure precauzionali personali

### Sezione prima<sup>9</sup>: Del mandato precauzionale

#### Art. 360

A. Principio     <sup>1</sup> Chi ha l'esercizio dei diritti civili<sup>10</sup> può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della sua<sup>11</sup> persona o dei suoi

<sup>5</sup> - Il CC (come del resto il Codice delle obbligazioni e il Codice penale) presenta una sua partizione particolare, più articolata e in parte diversa da quella delle altre leggi federali. Le unità di partizione vanno rispettate e citate come nel testo vigente, anche in una revisione totale di una delle sue parti. Le unità di partizione del CC sono le seguenti: A) **titolo preliminare** (Einleitung / titre préliminaire); B) **libri** (Teile / livres), suddivisi in: 1) **parti** (Abteilungen / parties), 2) **titoli** (Titel / titres) e **capi** (Abschnitte / chapitres); C) **titolo finale** (Schlusstitel / titre final), suddiviso a sua volta in due **capi** (non "capitoli"; il CC è del 1907).

- Benché nel testo le unità di partizione siano ovviamente scritte con la maiuscola, nelle formule modificatorie va utilizzata la minuscola; es.: "La parte terza del libro secondo del Codice civile" ... .

- Per quanto concerne la partizione dei codici e degli altri atti normativi della Confederazione, si raccomanda di consultare le Direttive di tecnica legislativa (DFGP e CaF) e le Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano.

#### <sup>6</sup> RS 210

<sup>7</sup> Tedesco: ... "erhält die folgende neue Fassung"; nel n. 1 della cifra I della modifica, contrariamente al n. 2, si intende che questa parte del libro secondo è completamente modificata. Anche qualora siano riprese norme del diritto vigente, le stesse sono "ricollocate" in altre unità di partizione. Determinati istituti sono soppressi e sostituiti con altri ecc.

<sup>8</sup> "Della protezione degli adulti" e non "Protezione degli adulti"; si tratta di un vincolo; benché si tratti di una normativa interamente nuova, va rispettata la formulazione dei titoli prevista nel testo vigente del CC, poiché non si tratta di una revisione totale dello stesso.

<sup>9</sup> In tedesco "Unterabschnitt". Si tratta di un'unità di partizione che non figurava nel CC prima della presente revisione. Si è deciso di denominarla "sezione" giacché segue un "capo" e negli atti normativi i capitoli sono suddivisi in sezioni. Inoltre, normalmente i capitoli e le sezioni vanno numerati in cifre arabe ("Capitolo 2" ... "Sezione 1" ... ecc.). Siccome però nel CC i capi sono numerati con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere ("Capo secondo" ...), si è deciso di numerare in tal modo anche le sezioni. Si trattava anche in questo caso di tener conto delle peculiarità del CC.

<sup>10</sup> O "capacità d'agire" (cfr. art. 2 CC italiano); su questa questione, cfr. anche la nota 21.

<sup>11</sup> Ndr.: sarebbe forse stato preferibile scrivere, come nel testo effettivamente sottoposto al voto finale dell'AF, "della propria persona o dei propri beni", al fine di chiarire inequivocabilmente che si tratta della persona e dei beni del soggetto del periodo (ossia di "chi ha l'esercizio dei diritti civili").

beni<sup>12</sup> o di rappresentarlo<sup>13</sup> nelle relazioni giuridiche,<sup>14</sup> qualora divenga incapace di discernimento.

<sup>2</sup> Definisce i compiti che intende conferire al mandatario e può impartire istruzioni sul loro adempimento.

<sup>3</sup> Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo ad adempiere il mandato, non lo accetti o lo disdica.

### Art. 362

#### II. Widerruf

<sup>1</sup> Die auftraggebende Person kann ihren Vorsorgeauftrag jederzeit in einer der Formen widerrufen, die für die Errichtung vorgeschrieben sind.

<sup>2</sup> Sie kann den Vorsorgeauftrag auch dadurch widerrufen, dass sie die Urkunde vernichtet.

<sup>3</sup> Errichtet sie einen neuen Vorsorgeauftrag, ohne einen früheren ausdrücklich aufzuheben, so tritt der neue Vorsorgeauftrag an die Stelle des früheren, sofern er nicht zweifellos eine blosser Ergänzung darstellt.

<sup>12</sup> Tedesco "Vermögen" (francese "patrimoine"). Non sarebbe errato parlare di "patrimonio", ma nei testi normativi di lingua italiana si utilizza sovente, a seconda dei casi, il termine "beni", per i motivi seguenti: 1) secondo la dottrina, il patrimonio in sé non è oggetto di diritti reali (proprietà, usufrutto ecc.); lo sono invece i singoli elementi (beni) che lo compongono; ciascun bene è oggetto distinto di diritti reali; 2) il termine "patrimonio" esprime il tutto, il complesso dei beni che lo compongono; nel presente caso con il termine "beni" si esprime meglio l'idea che il mandatario si occuperà di volta in volta di quegli elementi patrimoniali che richiedono un suo intervento (amministrazione, rappresentanza, atti di disposizione ecc.), che si tratti di tutti i beni o soltanto di taluni; 3) "patrimonio" è sovente utilizzato per designare la "sostanza" (termine abbandonato nella presente revisione e utilizzato ormai prevalentemente soltanto in ambito fiscale), contrapposta al "reddito".

<sup>13</sup> Poiché uno dei temi del Seminario 2009 era la "parità di trattamento linguistico" (sprachliche Gleichbehandlung), nel plenum i gruppi erano stati invitati a tentare di trovare soluzioni creative che consentissero di evitare l'uso del maschile qualora la norma si riferisse a entrambi i sessi. Vi è quindi chi ha proposto la formulazione "o [di provvedere, ndr.] alla propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche"; questa locuzione è tuttavia stata scartata poiché considerata eccessivamente pesante e macchinosa. Per quanto concerne gli atti normativi, vale la pena di ricordare che la CRed ita ha deciso di ricorrere a soluzioni creative soltanto laddove non risultino pregiudicate le peculiarità della lingua italiana, l'intelligibilità e la certezza del diritto e, altrimenti, di utilizzare il maschile con valore neutro. La Cred fra appone talvolta una clausola in calce alla prima pagina dell'atto normativo adottato per precisare che l'uso del maschile non ha nessuna funzione discriminatoria e si riferisce sia alle donne sia agli uomini. La Cred ita ha deciso di non utilizzare tale clausola, considerandola già una forma di discriminazione.

<sup>14</sup> In questo caso la virgola, altro tema affrontato nell'ambito del Seminario 2009, è indispensabile per esprimere che l'intervento del mandatario in caso di incapacità di discernimento del mandante concerne le tre sfere di compiti che precedono (cura della persona, cura degli interessi patrimoniali e rappresentanza nelle relazioni giuridiche) e non soltanto alla rappresentanza.

Art. 365

E. Adempimento <sup>1</sup> Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferito e svolge i suoi compiti con diligenza e secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>15</sup> sul mandato.

<sup>2</sup> Se devono essere compiuti atti o negozi<sup>16</sup> non contemplati nel mandato o se in un dato affare gli interessi del mandatario sono in collisione<sup>17</sup> con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio<sup>18</sup> l'autorità di protezione degli adulti<sup>19</sup>.

<sup>3</sup> In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.

<sup>15</sup> SR 220

<sup>16</sup> Il termine "atti o negozi" per "Geschäfte" è stato adottato poiché nel testo tedesco si è scientemente rinunciato a utilizzare il termine "Rechtsgeschäft" ("negozio giuridico"); quest'ultimo non comprende taluni atti giuridici, quali l'ingiunzione (Mahnung) prevista nell'art. 102 CO, che la presente revisione comprende tuttavia nel campo d'applicazione dell'art. 365 e di altre disposizioni. Secondo la dottrina, il "negozio giuridico" è infatti un atto giuridico (unilaterale, bilaterale o plurilaterale) che consiste in una manifestazione della volontà destinata e atta a produrre l'effetto giuridico voluto dal suo autore. L'ingiunzione di cui all'art. 102 CO provoca invece la mora del debitore, con le conseguenze che essa comporta (interessi moratori, responsabilità del debitore per il caso fortuito, opzioni del creditore ecc.), a prescindere dal fatto che il creditore volesse o meno produrre questo effetto giuridico o ne fosse o meno consapevole. Per questo motivo, l'ingiunzione non è considerata un "negozio giuridico". V'è da chiedersi perché in tedesco non si sia parlato di "Rechtshandlung" (atto giuridico), che avrebbe compreso anche la "Mahnung".

<sup>17</sup> Locuzione già utilizzata in altre disposizioni del testo vigente, quali p. es. l'art. 306 cpv. 2 CC, mantenuto dalla presente revisione.

<sup>18</sup> In tedesco "unverzüglich". Negli atti normativi si trova sia il termine "sofort" sia il termine "unverzüglich"; se i termini sono ben utilizzati e se la distinzione è operata scientemente, il primo significa "immediatamente", ossia all'istante, mentre il secondo significa nei tempi prescritti dalle relative norme e procedure ma senza tergiversare o frapporre ostacoli.

<sup>19</sup> Il nuovo diritto tutorio (o meglio il nuovo "diritto della protezione degli adulti") non utilizza più il termine "Vormundschaftsbehörde" (autorità tutoria, autorità di tutela). L'istituto della tutela è infatti stato abbandonato, almeno per quanto concerne gli adulti, e sostituito con la "curatela generale" (umfassende Beistandschaft / curatelle générale), che è la forma di curatela più incisiva prevista dal nuovo diritto e corrisponde praticamente alla tutela. Le due "nuove" autorità previste dalla presente revisione sono denominate "autorità di protezione degli adulti" (Erwachsenenschutzbehörde) e "autorità di protezione dei minori" (Kindesschutzbehörde).

**Zweiter Abschnitt:  
Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige  
Personen**

**Erster Unterabschnitt:  
Vertretung durch den Ehegatten, die eingetragene  
Partnerin oder den eingetragenen Partner**

*Art. 374*

A. Voraussetzungen und Umfang des Vertretungsrechts

<sup>1</sup> Wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner mit einer Person, die urteilsunfähig wird, einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet, hat von Gesetzes wegen ein Vertretungsrecht, wenn weder ein Vorsorgeauftrag noch eine entsprechende Beistandschaft besteht.

<sup>2</sup> Das Vertretungsrecht umfasst:

1. alle Rechtshandlungen, die zur Deckung des Unterhaltsbedarfs üblicherweise erforderlich sind;
2. die ordentliche Verwaltung des Einkommens und der übrigen Vermögenswerte; und
3. nötigenfalls die Befugnis, die Post zu öffnen und zu erledigen.

<sup>3</sup> Für Rechtshandlungen im Rahmen der ausserordentlichen Vermögensverwaltung muss der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde einholen.

2. Le seguenti altre disposizioni<sup>20</sup> del Codice civile sono modificate come segue:

*Art. 17*

III. Incapacità d'agire  
1. In genere<sup>21</sup>

Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sottoposte a curatela generale non hanno l'esercizio dei diritti civili<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Il testo tedesco recita "Weitere Bestimmungen des Zivilgesetzbuches werden wie folgt geändert". Nel testo italiano del n. 2 si è introdotta una precisazione rispetto al tedesco. "Le ... altre" indica che si tratta di disposizioni diverse da quelle della disciplina del diritto tutorio integralmente modificata nel n. 1, mentre "seguenti" precisa che si tratta soltanto delle norme figuranti nel n. 2 e non di tutte le rimanenti disposizioni del CC (p. es. la disciplina dei diritti reali non è interessata dalla presente revisione).

<sup>21</sup> Ted.: "Im Allgemeinen". "In genere", non "In generale", sia perché si tratta di un vincolo intratestuale (cfr. le altre disposizioni del CC) sia perché il legislatore intende dire che quando la legge non prevede altrimenti in altre disposizioni si applica questa norma.

*Art. 19 Randtitel sowie Abs. 1 und 2*

3. Urteilsfähige  
handlungsunfähige  
Personen  
a. Grundsatz

<sup>1</sup> Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben.

<sup>2</sup> Ohne diese Zustimmung vermögen sie Vorteile zu erlangen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen.

*Art. 544 Abs. 1<sup>bis</sup> und 2*

<sup>1bis</sup> Erfordert es die Wahrung seiner Interessen, so errichtet die Kinderschutzbehörde eine Beistandschaft.

<sup>2</sup> Wird das Kind tot geboren, so fällt es für den Erbgang ausser Betracht.

<sup>22</sup> I termini "godimento dei diritti civili" ed "esercizio dei diritti civili" sono un calco dal testo francese ("jouissance des droits civils" e "exercice des droits civils"). Il CC italiano parla infatti di "capacità giuridica" (art. 1; nel testo tedesco del CC svizzero "Rechtsfähigkeit") e di "capacità d'agire" (art. 2; nel testo tedesco del CC svizzero "Handlungsfähigkeit"). Se il CC svizzero fosse stato adottato dopo quello italiano, molto probabilmente gli estensori del testo italiano avrebbero optato per questa soluzione, peraltro più chiara e intelligibile. Giacché non è tuttavia possibile sostituire i due termini in tutto il CC (revisione parziale) né in tutti gli atti normativi in cui figurano queste due nozioni fondamentali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito della presente revisione si è deciso di creare un "ponte" che consenta di introdurre gradualmente le stesse nei nuovi atti normativi o in revisioni delle normative vigenti. Per questo motivo, si è introdotto il termine "incapacità d'agire" nel titolo marginale e lasciato "non hanno l'esercizio dei diritti civili" nel testo della disposizione, affinché il lettore comprenda che "incapacità d'agire" corrisponde a "mancanza dell'esercizio dei diritti civili" e, inversamente "capacità d'agire" a "esercizio dei diritti civili". Trattandosi di una revisione parziale del CC (p. es. gli art. 11 [Godimento dei diritti civili] e 12 [Esercizio dei diritti civili] non sono purtroppo stati modificati), si è intervenuti con estrema cautela. Va infine rilevato che il titolo marginale del vigente art. 17 CC parla di "incapacità civile". Questa nozione è tuttavia imprecisa, poiché comprende sia l'incapacità civile "passiva" (mancanza del "godimento dei diritti civili", ossia della "capacità giuridica") sia l'incapacità civile "attiva" (mancanza dell'"esercizio dei diritti civili", ossia della "capacità d'agire"), mentre il legislatore intendeva parlare soltanto dell'aspetto "attivo" dell'incapacità civile.